

Breve descrizione del tipo di procedimento e riferimenti normativi	Unità organizzativa competente
--	--------------------------------

Ai sensi dell'art. 78 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Codice), l'Autorità effettua periodicamente (di norma ogni cinque anni) un'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto di quelli individuati nella Raccomandazione della Commissione europea e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici sul significativo potere di mercato (SMP). Nel caso in cui accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ed impone a tali imprese gli obblighi regolamentari previsti agli artt. da 80 a 85 e all'art. 88 del Codice (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi, separazione funzionale), ovvero mantiene in vigore o modifica gli obblighi già esistenti. Le imprese designate come aventi significativo potere di mercato possono, inoltre, essere sottoposte a specifici trattamenti regolamentari previsti agli artt. 87 e 91 del Codice (relativamente al coinvestimento ed alle imprese attive solo nei mercati all'ingrosso). I provvedimenti di analisi dei mercati sono adottati secondo la procedura di cui agli artt. 23 e 33 del Codice e nel rispetto del regolamento dell'Autorità, di cui alla delibera n. 107/19/CONS e successive modificazioni e integrazioni. È richiesta, inoltre, l'acquisizione del parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. L'art. 23 del Codice stabilisce che l'Autorità deve consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento nell'ambito di una consultazione pubblica. L'art. 33 del Codice stabilisce che al termine della consultazione pubblica l'Autorità renda accessibile la proposta alla Commissione europea, al BEREC e alle ANR degli altri Stati membri. Nel caso in cui la Commissione europea non esprima seri dubbi sulla proposta di provvedimento notificata, l'Autorità può adottare il provvedimento finale, tenendo conto di eventuali commenti fatti dalla Commissione. Nel caso in cui la Commissione europea ritenga, invece, che la proposta di provvedimento crei una barriera al mercato unico o dubiti della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, la proposta di provvedimento non può essere adottata e si apre una fase di investigazione e confronto ulteriore (la cosiddetta "fase II"), al termine della quale la Commissione europea può o ritirare i propri dubbi, o adottare una raccomandazione con cui chiede all'Autorità di modificare la proposta di provvedimento sui rimedi oppure, in alcuni casi specifici, vietare l'adozione della misura da parte dell'Autorità (veto). In mancanza di veto, l'Autorità può adottare la decisione motivandola adeguatamente, mentre, in caso di veto, l'Autorità è tenuta a ritirare la proposta di provvedimento.

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (DRS).



Autorità

*(art. 35 del decreto legislativo 3
L*

Ufficio del procedimento, con l'indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica certificata istituzionale	Modalità con le quali è possibile ottenere informazioni	Termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante	Indicare se il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Autorità
---	---	---	---

<p>Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti, e-mail: urmr@agcom.it</p>	<p>All'atto dell'avvio della consultazione pubblica nazionale è indicato il responsabile del procedimento, responsabile tra l'altro di ogni altro adempimento procedimentale, al quale indirizzare eventuali istanze. Il provvedimento finale viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato all'operatore SMP. Nella Relazione annuale sono riportate le decisioni adottate nel periodo di riferimento, con una sintetica descrizione.</p>	<p>Il procedimento ha, di prassi, una durata di 180 giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio di consultazione sul sito web dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti e per la consultazione pubblica nazionale.</p>	<p>No.</p>

--	--	--	--

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

3/2013 ed art.26 dell'Allegato A alla delibera n. 148/17/CONS)

Dati aggiornati al 1° maggio 2022

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti, con pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici	Nominativo e recapiti del soggetto titolare del potere sostitutivo, da esercitarsi in caso di inerzia, e modalità per attivare tale potere
--	---	--

<p>Partecipazione al procedimento - Pubblicazione sul sito web Agcom del provvedimento finale - Accesso agli atti - Ricorso al giudice amministrativo.</p>	<p>Pagamenti dovuti, tramite bonifico, in caso di accesso fisico agli atti; accesso agli atti elettronico gratuito.</p>	<p>Non previsto.</p>

--	--	--

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PART

Atti e documenti da allegare all'istanza	Modulistica, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Uffici ai quali rivolgersi per informazioni
--	--	---

Non applicabile.	Non applicabile.	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti.

--	--	--

TE

Recapiti telefonici istituzionali

Caselle di posta elettronica istituzionali a cui
presentare le istanze

Segreteria DRS:
06.69644277
081.7507535

agcom@cert.agcom.it

